

88. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia firmato a Bogotà il 27 ottobre 1892. Testo italiano.

Storia: questo trattato e lo scambio di note che lo integra sono stati firmati a Bogotà il 27 ottobre 1892, sono stati ratificati dall'Italia in base alla legge 26 agosto 1894 n. 211, sono entrati in vigore in Italia il 10 novembre 1894, e non vi sono più in vigore.

Paesi aderenti: Italia e Colombia.

Altre notizie: le lingue ufficiali sono l'italiano e lo spagnolo; il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, pp. 695-699; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

88.1. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Colombia, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di concludere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto ad referendum negli articoli seguenti:

23. I nazionali di ciascuna delle due parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, della stessa protezione dei naturali per tutto quanto riguarda la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica e di commercio.

Tale protezione non potrà durare, a favore degli italiani in Colombia e reciprocamente dei colombiani in Italia, per un tempo maggiore di quello che la legge del paese ha stabilito per i nazionali, e non potrà essere invocata per quelle invenzioni e scoperte, marche e segni di fabbrica e di commercio, che appartengano al dominio pubblico nel paese d'origine.

I diritti dei cittadini di una delle parti contraenti non saranno subordinati, nel territorio o nei domini dell'altra, alla condizione che essi traggano profitto della propria invenzione o scoperta, o facciano uso delle rispettive marche. Non si potrà tuttavia rivendicare, dagli italiani in Colombia e dai colombiani in Italia, la proprietà esclusiva delle invenzioni, scoperte o marche rispettive, senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per ciò che eriguarda il deposito dei relativi disegni o modelli.

88.2. Nota del regio Ministro in Bogotà al Ministro delle relazioni estere di Colombia.

Bogotà, 27 ottobre 1892

Riferendomi al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, oggi firmato fra l'Italia e la Colombia, il sottoscritto, Ministro residente di S.M. il Re d'Italia, ha l'onore di fare a S.E. il Ministro delle relazioni estere di Colombia la seguente proposta:

“Finchè i due Governi non abbiano stipulato un accordo sulla proprietà delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche, gli italiani in Colombia e i colombiani in Italia, avranno gli stessi diritti dei nazionali per tutto quanto si riferisce alla suaccennata proprietà, sotto le medesime condizioni e riserve stabilite, o che in futuro si stabilissero, dalle leggi del rispettivo paese”.

88.3. Risposta del Ministro delle relazioni estere di Colombia al Regio Ministro in Bogotà.

Bogotà, 27 ottobre 1892

El infrascrito, habiéndose hecho cargo della proposicion contenida en la atenta nota de su excelencia el señor Ministro residente de Italia, fechada hoy y referente à los

derechos de propiedad literaria y artistica, tiene el honor de declarar à su excelencia quel el Gobierno de la Repùblica acepta la proposición, mientras se lleva à cabo un arreglo formal de este asunto entre les dos paises.

En consecuencia los colombianos en Italia y los italianos en Colombia, tendràn los mismos derechos que los nacionales en todo lo relativo à la propiedad de obras científicas, literarias y artisticas, bajo las condiciones y reservas establecidas, ò que en lo futuro se extablezeran, por las leyes del respectivo pais.